

ACCORDO PER IL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE PER IL LAVORO

STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Tra la Direzione Generale della FIAT e le Commissioni Interne delle Sezioni FIAT di Torino,

premessi:

- che il particolare sistema degli elementi aziendali di retribuzione (premio di produzione e premio generale di stabilimento per gli operai, premio di produttività per gli impiegati) in atto presso la FIAT, si diversifica completamente - anche per quanto esplicitamente convenuto negli accordi aziendali istitutivi - dalle forme di retribuzione a cottimo, risultando perciò estraneo alle disposizioni che regolano quest'ultimo;
- che, pertanto, i suddetti elementi aziendali di retribuzione sono stati finora esclusi dal computo delle percentuali contrattuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo;
- che i membri di Commissione Interna aderenti alla Cisl ed alla Uil hanno avanzato alla Direzione Generale della FIAT la richiesta di comprendere nel computo delle maggiorazioni di cui sopra anche l'importo dei suddetti elementi aziendali della retribuzione;

dopo ampia ed approfondita discussione tra le parti di tutti gli aspetti della richiesta di cui sopra,

si è convenuto che:

- A partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo, le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, siano computate - oltre che sulla paga o stipendio e indennità di contingenza, come in atto - anche sul premio di produzione e sul premio generale di stabilimento per gli operai e sul premio generale di produttività per gli impiegati.

Torino, 19 febbraio 1958

p. la Direzione FIAT

p. le Commissioni Interne